

Trasmessa via pec

Palermo, 16 febbraio 2026

All'On.le Assessore Regionale al Territorio e Ambiente

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica

Al Dirigente Generale del Comando Regionale Corpo Forestale

All'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente
D.R.A. - Servizio 1 Autorizzazioni ambientali

Alla Segreteria della Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

All'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente
D.R.A. - Servizio 3 Aree Naturali Protette

All'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente
D.R.A. - Area 2 Demanio marittimo

All'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente
D.R.A. - Struttura Territoriale Ambiente di Trapani

Alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani

Al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 2 – Gestione riserve naturali

Alla Direzione della Riserva Naturale Monte Cofano

All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani

Alla Capitaneria di Porto di Trapani

Oggetto: VINCA Codice Procedura n. 3773 - TP 21 V.I. 23.

**PROGETTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI ED ALTRI SERVIZI
ACCESSORI NELLE AREE IN LOCALITA' "MACARI E CASTELLUZZO" A SERVIZIO
DELLA ZONA DI BALNEAZIONE.**

**Mancata tutela dell'integrità della ZPS – Zona di Protezione Speciale ITA010029
"Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio", degli habitat 6220* e 1240
(Direttiva 92/43/CEE), degli habitat delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della
Direttiva 2009/147/CE.**

Osservazioni Legambiente Sicilia.

Il sottoscritto Tommaso Castronovo, nato a Agrigento il 26/11/1969, C.F. CSTTMS69S26A089T, nella
qualità di Presidente Regionale e Legale Rappresentante dell'Associazione ambientalista Legambiente

Sicilia APS-ETS con sede in Palermo via Paolo Gili n. 4, formula le seguenti osservazioni nell'ambito del riesame della procedura di Vinca di I livello-screening relativa al "PROGETTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI NELLE AREE IN LOCALITA' "MACARI E CASTELLUZZO" A SERVIZIO DELLA ZONA DI BALNEAZIONE" (Codice Procedura 3773) presentato dal Comune di San Vito Lo Capo.

Le presenti osservazioni fanno seguito all'audizione in Commissione Tecnico Specialistica per le autorizzazioni ambientali del 16/2/2026 convocata a seguito delle critiche e proteste per il provvedimento finale favorevole di screening di Vinca adottato con Decreto Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente n. 1718 del 20 novembre 2025 (su conforme parere positivo della CTS n. 639 del 30 settembre 2025) e del successivo DDG 1938 del 15 dicembre 2025 con cui il medesimo Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente ha sospeso l'efficacia del precedente DDG 1718 di Vinca favorevole.

(<https://www.lastampa.it/cronaca/2026/02/11/news/giu-le-mani-da-makari-15503104/>
<https://palermo.repubblica.it/cronaca/2026/01/25/news/comitato-macari-baia-scempio-425116860/>
<https://www.greenme.it/ambiente/salviamo-macari-appello/>).

Il DDG-DRA 1938/2025 di sospensione contiene una motivazione importante e riguarda sostanzialmente la mancata valutazione del rapporto tra il progetto di utilizzo a fini turistico-balneari della fascia costiera di Macari oggetto del contestato provvedimento Vinca 1718 del novembre 2025 e le previsioni del PUDM-Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune di San Vito Lo Capo in corso di esame ma ancora nella fase preliminare di VAS .

Come Legambiente condividiamo tale decisione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente, ma occorre tuttavia rilevare che il PUDM del Comune di San Vito non è stato ancora oggetto della procedura pubblica di VAS e quindi non ne conosciamo i contenuti e pertanto non possiamo formulare le ns valutazioni di merito specifico e di rapporto con il progetto di Macari.

Pertanto riteniamo e chiediamo che la sospensione dell'efficacia del DDG 1718/2025 permanga sino all'avvio della fase pubblica di VAS del PUDM del Comune di S. Vito e che il riesame del citato DDG 1718/2025 unitamente al parere favorevole della CTS n. 639/2025 sull'intervento di Macari debba avvenire in sede di esame complessivo del PUDM di San Vito (e connesse VAS e Vinca) e **pertanto chiediamo il rinvio a quella sede del riesame della vicenda in oggetto.**

Sempre in via preliminare e pregiudiziale si fa rilevare che non risultano pubblicati sul Portale regionale SIVVI (nell'apposita sezione "Integrazione" - che è ferma al 22/5/2025) e quindi non sono stati messi a disposizione del pubblico per le osservazioni, i documenti integrativi richiesti dalla CTS e trasmessi dal proponente Comune di San Vito lo Capo nell'agosto 2025:

- relazione tecnica integrativa;
- relazione di incidenza integrativa
- n. 4 tavole di elaborati grafici integrativi

Risulta pubblicata in data 8/8/2025 - prot ingresso DRA n. 57329 solo la nota di trasmissione del Comune di San Vito Lo Capo e non i documenti allegati.

E pertanto riteniamo inderogabile che la procedura di riesame venga subordinata alla pubblicazione e possibilità di consultazione degli elaborati integrativi dell'agosto 2025 al fine di poterli valutare.

Si premette che:

- il progetto interessa aree di elevato interesse naturalistico e ambientale ubicate all'interno della della ZPS – Zona di Protezione Speciale ITA010029 "Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio", normate anche dal Piano di Gestione "Monti di Trapani";
- le aree di sedime di diverse strutture e infrastrutture ricadono su habitat di importanza comunitaria codice 6220* - "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea” e codice 1240 “Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici), come univocamente attestato dalla vigente Carta degli Habitat del sito;

- le attività turistico-balneari connesse con le progettate strutture, oltre ad incidere su aree, habitat e specie della ZPS ITA010029 "Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio", si svolgeranno all'interno (ed incideranno) sull'ambito marino antistante protetto dalla ZSC ITA010025 "Fondali del Golfo di Custonaci", interessato anche dalla previsione della l. 394/1991 che tra le aree di reperimento di nuove aree marine protette indica anche il ""Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci".

La scrivente Associazione Legambiente Sicilia osserva che il parere favorevole della CTS n. 639 del 30/9/2025 e il conseguente DDG-DRA n. 1718 del 20/11/2025 **sono viziati sotto diversi aspetti, anche per le incompletezze progettuali e per una non compiuta rappresentazione di elementi in fatto e in diritto.**

Una delle motivazioni sostanziali del parere favorevole della CTS è che i parcheggi ricadenti nella ZPS sarebbero esistenti e che il progetto riguarderebbe una sorta di razionalizzazione dell'esistente e che tali aree si presenterebbero in una condizione di alterazione ambientale

Non è assolutamente così'.

Come può facilmente evincersi dalla consultazione delle foto aeree storiche e attuali (cfr **Allegati**), alla data della designazione (imposizione del vincolo) della ZPS ITA010029 ""Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio" avvenuta con decreto dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente del 21 febbraio 2005 ed anche alla data dell'approvazione del vigente Piano di Gestione "Monti di Trapani" (e di approvazione della vigente Carta degli Habitat) avvenuta con Decreto Dirigente Generale – Dipartimento Regionale Ambiente n. 347 del 24 giugno 2010, **non solo tali parcheggi non esistevano, ma le aree si presentavano integre nelle varie componenti ambientali/paesaggistiche.**

Non esiste traccia nella documentazione di progetto dei titoli autorizzatori (ambientali, paesaggistici, urbanistico-edilizi) che hanno determinato la situazione attuale e soprattutto non sono indicati i provvedimenti di Valutazione di Incidenza rilasciati a suo tempo per l'attivazione dei citati parcheggi in data successiva alla designazione della ZPS ed all'approvazione del Piano di Gestione.

Ciò rende l'istanza non procedibile e il contestato DDG DRA 1718 del 20/11/2025, se confermato, di fatto una sanatoria non consentita dal diritto eurounitario.

Ed ancora si osserva che il parere n. 639 del 30 settembre 2025 della CTS e il conseguente DDG DRA di Vinca n. 1718 del 20 novembre 2025 **sono stati emanati disconoscendo di fatto altre prescrizioni del Piano di Gestione della ZPS**, la cui consultazione è indicata nel parere della CTS con frasi di rito e non con una puntuale indicazione dell'esame condotto, ed in particolare:

- **uno dei due parcheggi previsti al Bue Marino e le aree di sosta ed attrezzate lunogo tutta la fascia costiera di Macari ricadono su habitat 6220 e 1240** (cfr **Allegati**) e ne determinano una alterazione, in palese ed insanabile contrasto con il diritto eurounitario e con le misure di conservazione del Piano di Gestione. Le misure di conservazione non consentono la riduzione voluta della superficie degli habitat così' come individuati nello Standard Data Form del Sito e nella Carta degli Habitat;
- **viene disattesa in modo plateale la specifica destinazione d'uso e prescrizione del Piano di Gestione** che prevede, tra le altre cose, la realizzazione dell' "*Oasi ecologica nel litorale San Vito e Custonaci*" "*finalizzata ad alleggerire il sistema ambientale della spiaggia dalle molteplici attività*

che vi insistono, al fine di tutelare gli habitat rupicoli e costieri e le specie avifaunistiche, marine e del litorale roccioso”, prescrivendo tra l’altro che la riorganizzazione dei servizi costieri debba avvenire individuando aree di parcheggio distanti dalla spiaggia e in aree non interessate da habitat.

Sotto tale duplice aspetto il parere favorevole va revocato perché in insanabile contrasto con il Piano di Gestione e le connesse misure di conservazione sito-specifiche.

In ultimo si osserva che:

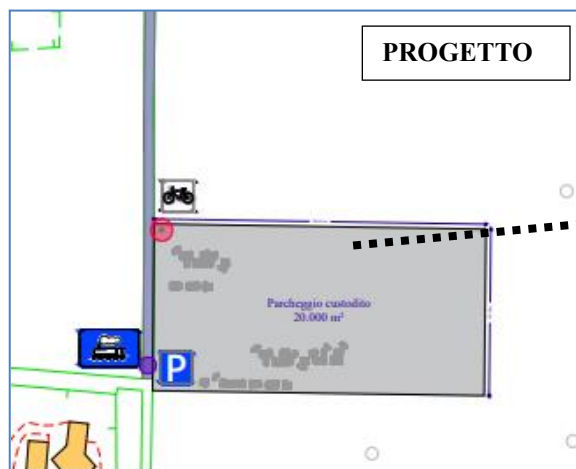
- trattandosi di progetto e attività che interessano anche fisicamente habitat di interesse comunitario tra cui il 6220* (habitat prioritario), prevedendone anche la sottrazione rispetto alle superfici codificate nello Standard Data Form del Sito e nella vigente Carta degli Habitat, **la procedura non poteva essere quella del semplice screening di Vinca - livello I ma una valutazione appropriata con Vinca di livello II;**
- il Sito Natura 2000 è una ZPS - Zona di Protezione Speciale designata per la conservazione di **rare specie di uccelli indicate nello Standard Data Form del Sito e nell’Allegato I della Direttiva Uccelli che non sono state minimamente considerate nella Vinca e nei provvedimenti contestati.** Alcune di queste specie di uccelli sono legate proprio agli habitat interessati dal contestato progetto durante il periodo delle migrazioni, dello svernamento ed anche della riproduzione;
- i parcheggi non autorizzati a fini ambientali esistenti da alcuni anni vengono significativamente aumentati in termini di estensione e di numero di mezzi ammessi e unitamente alle altre previsioni di aree attrezzate per varie forme di fruizione, non esistenti all’atto di designazione della ZPS, **determinano un aumento significativo del carico antropico rispetto alla situazione attuale che non viene né quantificato né valutato. Non si tratta in alcun modo di una semplice razionalizzazione ma di un abnorme aumento del carico antropico e dell’incidenza sulla ZPS con nuove e più impattanti attività;**
- **non risultano formulate ed esaminate soluzioni alternative concretamente praticabili che eliminano ogni incidenza negativa su habitat e specie;**
- **non risultano essere state debitamente considerate le valenze naturalistiche della ZSC ITA010025 “Fondali del Golfo di Custonaci” e non risulta essere stata valutata l’incidenza delle attività turistico-balneari e dell’aumentato carico antropico sull’ambito marino protetto.**

Si ribadisce la richiesta di sospensione del procedimento e degli atti autorizzatori sino all’avvio della procedura di VAS-VINCA del PUDM del Comune di San Vito Lo Capo e di preventiva verifica della regolarità dei parcheggi esistenti e delle connesse autorizzazioni Vinca necessarie; in subordine lo stralcio comunque di tutte le previsioni di incremento delle superfici dei parcheggi e di opere e strutture ubicate su habitat 6220* e 1240 e su habitat delle specie di uccelli di cui all’Allegato I della Direttiva, avvio procedura Vinca di II livello, rilevando che esistono anche soluzioni alternative concretamente praticabili per eliminare ogni incidenza negativa su habitat e specie e consentire una fruizione responsabile e realmente compatibile con le valenze ambientali e con la sensibilità e la vulnerabilità del Sito.

Il Presidente Regionale e Legale Rappresentante

Dott. Tommaso Gastonovo

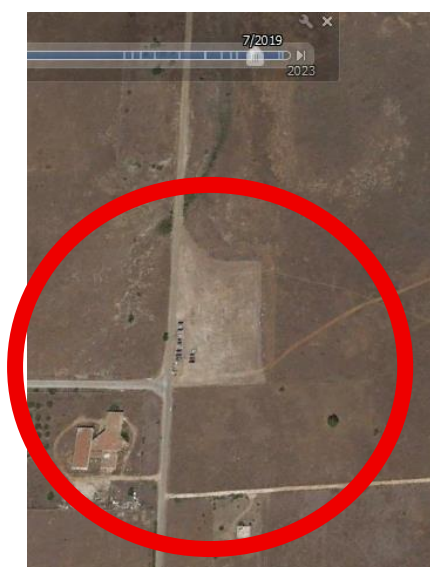




**ESEMPIO DI PARCHEGGIO INESISTENTE
ALLA DATA DI DESIGNAZIONE DELLA ZPS E
DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE.**

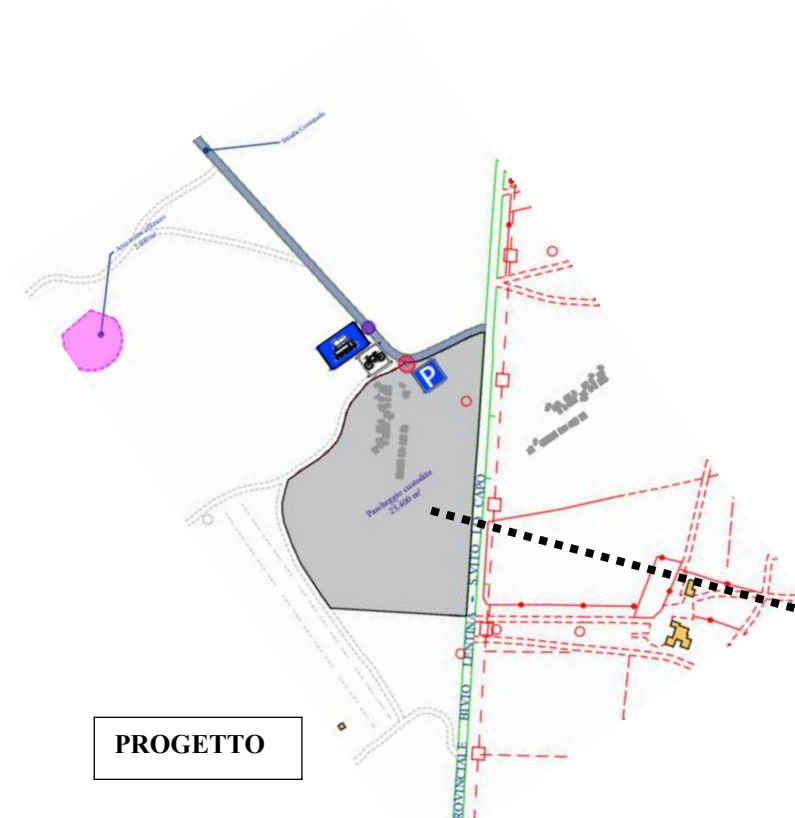
**AREA PARCHEGGIO IN PROGETTO MOLTO PIU'
ESTESA DI QUELLA ESISTENTE
E CHE INTERESSA AREE OGGI INTEGRE.**

**FORMA DEL PARCHEGGIO IN PROGETTO
SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSA
DA QUELLA ATTUALE.**



Google Earth

2019



PROGETTO



2006

ALTRO ESEMPIO DI PARCHEGGIO INESISTENTE ALLA DATA DI DESIGNAZIONE DELLA ZPS E DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE.

PARCHEGGIO IN PROGETTO MOLTO PIU' ESTESO DI QUELLO ESISTENTE E CHE INTERESSA AREE OGGI INTEGRE.



2012

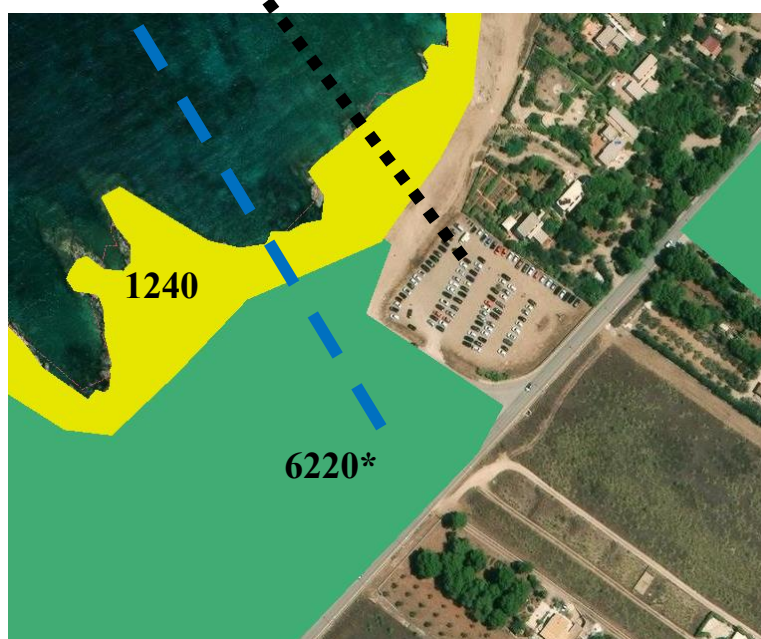
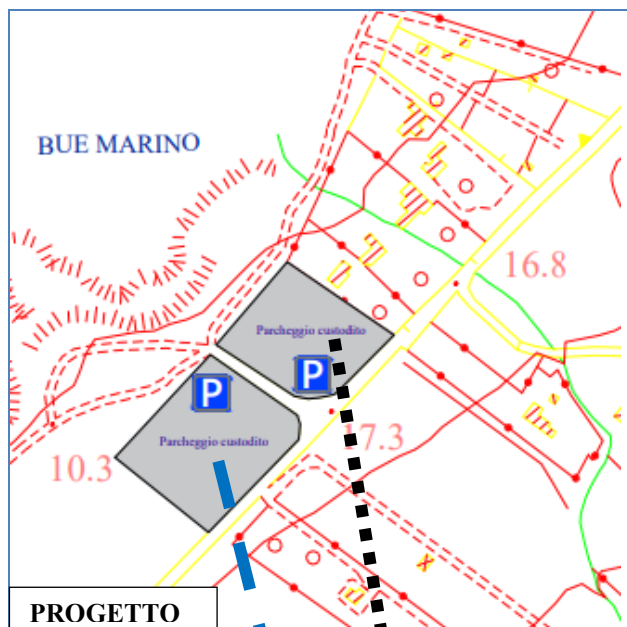


Google Earth

2019

**ALTRO ESEMPIO DI PARCHEGGIO
INESISTENTE ALLA DATA DI
DESIGNAZIONE DELLA ZPS E DI
APPROVAZIONE DEL PIANO DI
GESTIONE.**

**PARCHEGGIO IN PROGETTO
SU AREE HABITAT 6220*
IN VIOLAZIONE
DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE
E DEL PIANO DI GESTIONE.**



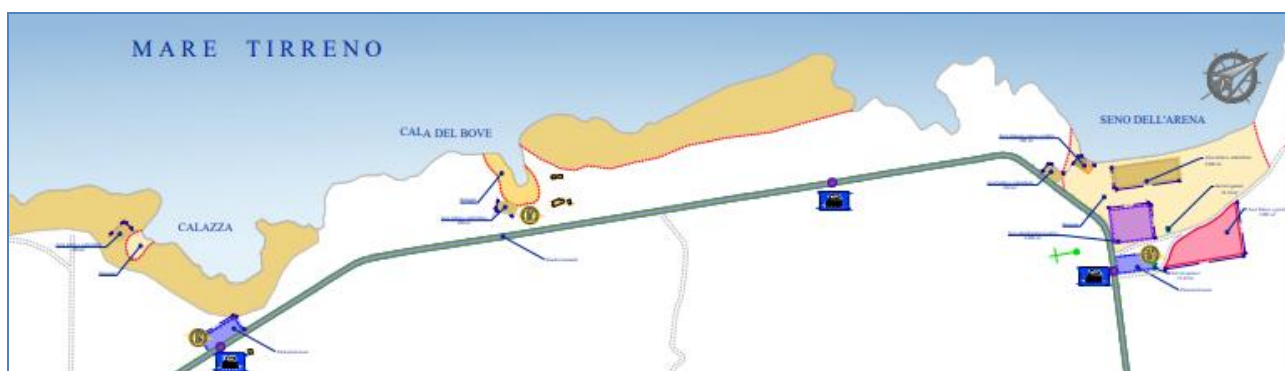
Habitat di interesse comunitario

SPAZI E AREE ATTREZZATE PER LA BALNEAZIONE, PER EVENTI E PER SOSTA DI AUTOMEZZI

UBICATI SU AREE HABITAT 6220* E 1240 DI INTERESSE COMUNITARIO

IN CONTRASTO CON :

- **MISURE DI CONSERVAZIONE SITOSPECIFICHE DELLA ZPS ITA010029
"MONTE COFANO, CAPO SAN VITO E MONTE SPARAGIO"**
- **REALIZZAZIONE DELL'OASI ECOLOGICA NEL LITORALE SAN VITO E CUSTONACI"**
PREVISTE DAL PIANO DI GESTIONE "MONTI DI TRAPANI"



Habitat di interesse comunitario

Il Presidente Regionale e Legale Rappresentante
Dott. Tommaso Castronovo

Tommaso Castronovo
